

**Avv. Michele BRUNETTI**  
via Principe Amedeo n.26 -74123 Taranto  
tel/fax 099.4520120  
pec: brunetti.michele@oravta.legalmail.it

**TRIBUNALE DI FOGGIA**

**-SEZIONE LAVORO-**

**Ricorso ex art.414 c.p.c.**

**Con contestuale domanda cautelare ex art.700 c.p.c.**

**per**

la prof.ssa **SALVADOR Elisa** (cod. fisc. SLVLSE75L56I403A), nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 16/07/1975, residente in Crispiano (TA) alla Via Enrico de Nicola n.15, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in Taranto alla via Principe Amedeo n.26 presso lo studio dell'Avv.Michele Brunetti (cod. Fisc. BRNMHL61M13E155L) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato da cui è stata estratta l'allegata copia informatica; il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata: brunetti.michele@oravta.legalmail.it o al fax n.0994520120, ricorrente,

**contro**

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)**, in persona del Ministro in carica p.t., convenuto.

**FATTO**

- 1) La prof.ssa Salvador Elisa partecipava al concorso di cui all'art.17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6 del D.lgs. 13/4/2017, n.59, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto dal MIUR con D.D.G. n.85 dell'1/2/2018 (**doc.1**), per la classe di concorso A028 (Matematica e Scienze) per la Regione Puglia.
- 2) In data 21/12/2018, il MIUR- Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Puglia pubblicava la graduatoria definitiva di merito regionale (GMRE) relativa all'anzidetto concorso, approvata con decreto del Direttore Generale dell'USR Puglia prot.AOODRPU/37762 del 21/12/2018, nella quale la prof.ssa Salvador Elisa veniva collocata al posto n.95 con il punteggio complessivo di 67,5 punti (**doc.2**). Tale graduatoria veniva ripubblicata in data 28/2/2019 a seguito di rettifica con decreto del Direttore Generale dell'USR Puglia prot.AOODRPU/5759 di pari data (**doc.3**) e nuovamente pubblicata in data 10/4/2019 a seguito di ulteriore rettifica con decreto del Direttore Generale dell'USR Puglia prot.AOODRPU/10155 di pari data,



graduatoria nella quale la prof.ssa Salvador Elisa risultava collocata al posto n.97, sempre con il punteggio complessivo di 67,5 punti (**doc.4**).

3) Con decreto del Direttore Generale dell'USR Puglia prot. AOODRPU/10448 del 11/4/2019 (**doc.5**) veniva definito il contingente e venivano dettate le disposizioni per le proposte di assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2019, in favore dei candidati inseriti nelle GMRE del concorso di cui al DDG n.85/2018 pubblicate entro il 31/12/2018, nei limiti dei posti autorizzati dal MIUR e sulla base delle disponibilità residuali riferite all'a.s. 2018/19, per le classi di concorso ivi indicate, tra cui la A028, con la precisazione, tra l'altro, che le convocazioni degli aspiranti per la scelta della provincia di assegnazione sarebbero state effettuate dal competente ufficio dell'USR Puglia e che, successivamente, ciascun Ufficio Scolastico Territoriale avrebbe proceduto, ultimate le procedure di mobilità, a convocare i candidati per la scelta della sede definitiva; ciò ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n.631 del 25/9/2018 (**doc.6**) e tenuto conto delle modifiche introdotte dalla legge n.145/2018, art.1, comma 792 e seguenti, al D.lgs. n. 59/2017 (con particolare riguardo al percorso FIT e la sua sostituzione con il percorso annuale di formazione iniziale e prova nonché alla previsione che dall'a.s. 2019/20 le procedure di reclutamento dei docenti e di mobilità non avrebbero più potuto comportare la titolarità su ambito territoriale).

4) Infatti, con il citato D.M. n.631/2018, il MIUR, al dichiarato fine di garantire il recupero delle facoltà assunzionali per l'anno scolastico 2018/19, stabiliva che gli aspiranti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito di cui al DDG n.85/2018 pubblicate dopo il 31 agosto 2018 ed entro il 31 dicembre 2018, e per tale motivo non assunti con decorrenza dal 1/9/2018, in posizione utile rispetto ai posti residuati dalle operazioni di immissione in ruolo dell'a.s.2018/19, effettuassero la scelta degli ambiti territoriali secondo quanto prescritto dall'art.7, comma 5, del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, con decorrenza giuridica ed economica dall'a.s. 2019/20, pertanto prevedendo che detti posti fossero accantonati e resi indisponibili, nei rispettivi ambiti, per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2019/20, nel quale i suddetti docenti avrebbero svolto l'anno di formazione. Dunque, il D.M. n.631/2018 nasceva dalla evidente necessità di evitare pregiudizio ai docenti collocati utilmente ed a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso bandito con DDG n.85/2018 approvate entro il termine del 31/12/2018 e in posizione utile rispetto ai posti residuati dalle operazioni di immissione in ruolo, che non erano stati avviati al percorso di formazione costituito da un unico anno (terzo anno FIT) il 01/09/2018 a causa dei ritardi nelle procedure da parte degli uffici scolastici.



5) Alla luce di quanto innanzi, l'USR Puglia, con avviso prot.AOODRPU/10523 del 12/4/2019 (**doc.7**), convocava, per il giorno 17/4/2019 ore 09:00 presso la sua sede di Bari, tutti i docenti della classe di concorso A028 utilmente collocati in graduatoria, tra cui la prof.ssa Salvador Elisa, per la scelta della provincia di assegnazione sulla base delle disponibilità residuali di posti dell'a.s. 2018/19 (per la provincia di Taranto n.7 posti), ma con decorrenza giuridica ed economica dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato dal 01/09/2019 (a.s. 2019/20).

6) Il 17/4/2019 le suddette operazioni di scelta della provincia di assegnazione per la classe di concorso A028 si chiudevano alle ore 13:30 circa, con l'assegnazione dell'ultimo posto disponibile all'aspirante collocata nella GMRE alla posizione n.96 ovvero immediatamente prima della prof.ssa Salvador.

7) Nella stessa giornata del 17/04/2019, alle ore 18:30 circa, la prof.ssa Salvador Elisa veniva contattata telefonicamente dall'USR Puglia e veniva informata che, a seguito della rinuncia per successiva accettazione su ADMN (sostegno) della prof.ssa Spalluto Angela Anna, collocata nella GMRE alla posizione n.77, si era reso disponibile il relativo posto nella provincia di Foggia, che pertanto avrebbe potuto esserle assegnato d'ufficio. La prof.ssa Salvador, pertanto, ancorchè avrebbe voluto scegliere la sede di insegnamento nella propria provincia di residenza (Taranto), si vedeva costretta, pena il depennamento dalla GMRE, ad accettare l'assegnazione d'ufficio alla provincia di Foggia, come da documento dell'USR Puglia prot.AOODRPU/11045 del 17/4/2019 di pubblicazione degli esiti delle suddette operazioni di convocazione (**doc.8**), comunicatole con nota dell'USR Puglia prot.AOODRPU/11105 del 18/4/2019 (**doc.9**), riportante in allegato anche il modulo di delega e accettazione (**doc.10**), che l'interessata sottoscriveva in data 19/4/2019 ed inviava all'USR Puglia in allegato a mail del 20/4/2019 (**doc.11**).

8) Il giorno 01/08/2019, convocata presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia per la scelta della sede sui posti disponibili nella provincia di Foggia, la prof.ssa Salvador veniva assegnata all'Istituto Comprensivo "Aldo Moro" di Stornarella (**doc.12**), ove, in data 2/9/2019, firmava il contratto individuale di lavoro con decorrenza economica e giuridica dal 01/09/2019 ed assumeva servizio (**doc. 13**) con assegnazione al plesso di Ortona (FG) .

9) Nel frattempo, con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 688 del 31/7/2019 (**doc. 14**), trasmesso con nota prot. AOODGPER/35174 del 31/7/2019 (**doc. 15**) con allegate (Allegato A) istruzioni operative alle nomine in ruolo (**doc. 16**), il MIUR definiva il contingente per le immissioni in ruolo per l'a.s. 2019/20, assegnando alla regione Puglia il relativo contingente.



10) Con decreto del Direttore Generale dell'USR Puglia prot. AOODRPU/20899 del 2/8/2019 (**doc.17**), come modificato con decreto direttoriale dell'USR Puglia prot. AOODRPU/21156 del 6/8/2019 (**doc.18**), veniva definito il contingente delle assunzioni per l'a.s.2019/20 e venivano dettate le disposizioni per le proposte di assunzione a tempo indeterminato su detto contingente, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2019, in favore dei candidati iscritti nelle graduatorie dei concorsi ordinari e ad esaurimento, nei limiti dei posti autorizzati dal MIUR e per le classi di concorso ivi indicate; come risulta dall'Allegato 1 al citato DDG prot. AOODRPU/21156 del 6/8/2019, per la classe di concorso A028 il contingente veniva definito in n.105 posti, di cui n.36 da attribuire alla GMRE per la provincia di Taranto.

11) Per quanto innanzi, l'USR Puglia, con avviso prot.AOODRPU/21421 del 8/8/2019 (**doc.19**), di rettifica di precedente avviso prot.AOODRPU/21183 del 6/8/2019, convocava, per il giorno 9/8/2019, presso la sua sede di Bari, tutti i rimanenti docenti della classe di concorso A028 utilmente collocati nella GMRE pubblicata con DDG prot. AOODRPU/155 del 10/4/2019, ovvero i candidati dalla posizione n.98 alla posizione n.138 di graduatoria, per la scelta della provincia di assegnazione e l'assunzione con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2019. Il giorno 9/8/2019, le suddette operazioni, per la classe di concorso A028, si chiudevano con l'esaurimento della GMRE, previa assegnazione/accantonamento nella provincia di Taranto di soli n.11 posti sui n.36 posti disponibili, come da documento dell'USR Puglia prot.AOODRPU/21812 del 9/8/2019 di pubblicazione degli esiti delle suddette operazioni di convocazione (**doc.20**).

12) Pertanto, docenti inseriti nella stessa GMRE ma con punteggi inferiori rispetto a quello della prof.ssa Salvador Elisa (v. Cramarossa Maria Marina pos. n.100 - punt.65,4; Regino Giampiero pos. n.102 - punt.64,5; Sergio Rosanna pos. n.116 - punt.56,6; Rizzi Claudia pos. n.126 - punt.45,1; Vigoroso Agata pos. n.128 - punt.41,5; Caforio Giuseppe Massimo pos. n.129 - punt.41,3; Notaristefano Mirella pos. n.131 - punt.41; Lucaselli Laura pos. n.133 - punt.40,1; Russo Danila pos. n. 135 - punt.36; Orlando Maurizio pos. n 137 - punt.26,3; Mighali Lucia pos. n.138 - punt.21,8), ed immessi in ruolo sempre con decorrenza giuridica ed economica dal 1/9/2019, potevano scegliere la provincia di Taranto ed ottenevano sedi scolastiche in detta provincia sulle quali, se le fosse stato consentito, avrebbe potuto conseguire la nomina l'odierna ricorrente, meglio posizionata in graduatoria. Inoltre, a conclusione delle operazioni, rimanevano addirittura liberi n.25 posti nella provincia di Taranto, di cui alcuni nel comune di Crispiano, su cui ben avrebbe potuto scegliere la propria sede di assegnazione definitiva la ricorrente e che, invece, venivano destinati ad essere coperti con contratti a tempo determinato (supplenze).



13) In altri termini, la ricorrente, in conseguenza delle anzidette determinazioni dell'amministrazione scolastica, ha subito un evidente ed ingiusto pregiudizio, avendo dovuto scegliere sul limitato contingente di posti residuali dell'anno 2018 ed accettare una sede scolastica in provincia di Foggia, ovvero in una provincia diversa da quella di residenza rispetto alla quale aveva manifestato l'intenzione di essere assunta nei ruoli del Ministero ed ad oltre 200 Km. da casa propria, mentre i candidati classificati nella sua stessa GMRE con minor punteggio hanno avuto la possibilità di scegliere la provincia sul contingente dell'anno 2019, che ha messo a disposizione degli aspiranti peggio graduati un maggiore numero di posti, sì da consentire l'attribuzione in loro favore di sedi nella provincia di Taranto, benchè tanto la ricorrente quanto i suddetti candidati abbiano avuto l'assunzione con la stessa decorrenza giuridica ed economica (1/9/2019).

14) La prof.ssa Salvador Elisa è coniugata (con Ruggieri Mario, nato a Taranto il 3/3/1976) e madre di due figli minorenni (Ruggieri Federico, nato a Taranto il 1/7/2008, e Ruggieri Lorenzo, nato a Taranto il 4/5/2011) e risiede con la propria famiglia a Crispiano (TA), ove i figli frequentano la scuola dell'obbligo (cfr. stato di famiglia e dichiarazione personale **docc.21 e 22**) ed il coniuge è titolare di una piccola impresa (**doc.23**).

15) Stante la su esposta situazione familiare, la prof.ssa Salvador, dall'inizio del corrente anno scolastico, è costretta a viaggiare quotidianamente tra la sede di servizio (Stornarella/Ortona) e quella di residenza (Crispiano) per far fronte alla necessità di accudire i figli in tenera età e nel contempo tentare di evitare il disgregamento dei rapporti parentale e coniugale che la lontananza certamente determinerebbe. E, tuttavia, risultando acclarato che la predetta insegnante, in base ai possibili percorsi casa-lavoro e ritorno, deve coprire ogni volta oltre 400 km. con l'auto, guidando per quasi 5 ore (cfr. stampa indicazioni stradali percorsi auto di google maps, **doc.24**), in mancanza di idonei mezzi di trasporto pubblico (cfr. stampa indicazioni stradali trasporto pubblico di google maps, **doc.25**), in disparte le notevoli ed insostenibili spese di viaggio nel lungo periodo, appare evidente che il persistere di tale situazione comporta imminenti ed irreparabili pregiudizi per la salute e la sicurezza della prof.ssa Salvador, che invero ha dovuto da ultimo ricorrere alle cure mediche, risultando affetta da "lombosciatalgia destra" giusta certificazione medica che si produce (**doc.26**) conseguente alle molte ore passate quotidianamente alla guida dell'autovettura. D'altra parte non si può ragionevolmente dubitare che, soprattutto nei prossimi mesi invernali (con ridotta luce diurna e probabili condizioni meteo avverse), la prof.ssa Salvador debba rimanere a Stornarella/Ortona per più giorni la settimana e fare ritorno dalla famiglia a Crispiano solo il fine settimana: il che, a prescindere dalle ulteriori spese di vitto ed alloggio di cui la ricorrente



dovrà farsi carico, comprometterebbe certamente i rapporti familiari, con gravissimi pregiudizi soprattutto a carico dei figli, ma anche del coniuge e della stessa odierna ricorrente.

### **DIRITTO**

Il D.lgs. n.59/2017, all'art.17, comma 2, lettera b), ha previsto un concorso, in ciascuna regione, secondo le modalità di cui allo stesso art.17, commi 3, 4, 5 e 6, ai fini della definizione di una graduatoria di merito regionale per il reclutamento del personale docente avente diritto. Nella previsione normativa, gli aspiranti inclusi nell'anzidetta graduatoria di merito regionale sarebbero stati ammessi ad un percorso annuale di formazione FIT per l'anno scolastico 2018/19. Tale percorso annuale di formazione FIT è stato disciplinato dal Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 14 dicembre 2017, n.984 e, ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.lgs.n.59/2017, assolve agli obblighi del periodo di prova di cui all'articolo n.438 del D.lgs. 16 aprile 1994, n.297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n.107. La legge n.145/2018 (legge di bilancio per l'anno finanziario 2019), all'art.1, comma 792 e seguenti, ha introdotto modifiche al D.lgs. n. 59/2017, con particolare riguardo al percorso FIT e la sua sostituzione con il percorso annuale di formazione iniziale e prova nonché con la previsione che dall'a.s. 2019/20 le procedure di reclutamento dei docenti e di mobilità non avrebbero più potuto comportare la titolarità su ambito territoriale.

Ciò stante, come si è precisato in punto di fatto, la prof.ssa Salvador, vincitrice del concorso indetto con D.D.G. n.85/2018, ai sensi del sopra richiamato art.17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6 del D.lgs. n.59/2017, per la classe di concorso A028 (Matematica e Scienze) per la Regione Puglia, rientra nel novero dei docenti inseriti nelle GMRE pubblicate dopo il 31 agosto 2018 ed entro il 31 dicembre 2018 e che, a causa dei ritardi nell'espletamento delle procedure da parte degli uffici scolastici, non sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato ed avviati al percorso di formazione costituito da un unico anno (terzo anno FIT) nell'a.s. 2018/2019, ovvero con decorrenza dal 1/9/2018.

Il D.M. n. 631/2018, adottato dal MIUR sulla base dell'asserita esigenza di tutelare detti docenti, ha previsto, all'art.1, primo comma, che <<1. *Al fine di garantire il recupero delle facoltà assunzionali per l'anno scolastico 2018/19 nel caso di incapienza delle graduatorie del concorso bandito con DDG 23 febbraio 2016, n. 106 e 107 e delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296, gli aspiranti utilmente collocati a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso bandito con DDG 10 febbraio 2018, n. 85 approvate entro il termine del 31 dicembre 2018 e*



*in posizione utile rispetto ai posti residuati dalle operazioni di immissione in ruolo, effettuano la scelta degli ambiti territoriali secondo quanto prescritto dall'articolo 7, comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 con decorrenza giuridica ed economica dall'anno scolastico 2019/20.>> ed, al secondo comma, che <<I posti di cui al comma 1 sono pertanto accantonati e resi indisponibili, nei rispettivi ambiti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 6 del d.lgs n. 59 del 2017 per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2019/20 durante il quale i soggetti di cui al comma 1 svolgono l'anno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 dicembre 2017, n. 984>> ed, ancora, al terzo comma, che <<Con decreto direttoriale dell'USR sono stabiliti i termini e le modalità per la scelta degli ambiti di cui al comma 1.>>.*

*L'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017, ha disposto, a sua volta, che <<I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l'ambito territoriale nella regione in cui hanno concorso, tra quelli indicati nel bando, cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso FIT>>.*

Tuttavia, a fronte delle indicazioni operative fornite dal MIUR negli atti richiamati nella narrativa in fatto del presente ricorso, la ricorrente, nel mese di aprile 2019, è stata costretta a “scegliere” il proprio posto tra quelli residuati dal contingente dell'anno precedente (2018) e, quindi, ad accettare una cattedra in provincia di Foggia, ovvero in una provincia diversa da quella di residenza rispetto alla quale aveva manifestato l'intenzione di essere assunta nei ruoli docenti del MIUR ed ad oltre 200 chilometri da casa propria, mentre i candidati classificati nella sua stessa graduatoria con minor punteggio, hanno avuto, ad agosto 2019, la possibilità di scegliere la provincia sul contingente dell'anno 2019, con un maggiore numero di posti, sì da consentire l'attribuzione in favore di molti di loro di posti nella provincia di Taranto che ben avrebbe potuto scegliere la ricorrente, benchè tanto quest'ultima quanto i suddetti candidati abbiano avuto l'assunzione a tempo indeterminato con la stessa decorrenza 1/9/2019. In particolare, come si è specificato in punto di fatto, hanno potuto scegliere posti disponibili sul contingente 2019/20 nella provincia di Taranto i seguenti docenti inseriti nella stessa GMRE della ricorrente ma con punteggi inferiori: Cramarossa Maria Marina pos. n.100 - punt.65,4; Regino Giampiero pos. n.102 - punt.64,5; Sergio Rosanna pos. n.116 - punt.56,6; Rizzi Claudia pos. n.126 - punt.45,1; Vigoroso Agata pos. n.128 - punt.41,5; Caforio Giuseppe Massimo pos. n.129 - punt.41,3; Notaristefano Mirella pos. n.131 - punt.41; Lucaselli Laura pos. n.133 - punt.40,1; Russo Danila pos. n. 135 - punt.36; Orlando Maurizio pos. n. 137 - punt.26,3; Mighali Lucia pos. n.138 - punt.21,8.



Inoltre, a conclusione delle operazioni, sul contingente 2019/20, sono rimasti addirittura liberi, per la classe di concorso A028, n.25 posti nella provincia di Taranto, di cui alcuni in scuole site nel comune di Crispiano, su cui ben avrebbe potuto scegliere la propria sede di assegnazione definitiva la ricorrente e che, invece, sono stati successivamente attribuiti a supplenza.

In sintesi, la ricorrente ha avuto a disposizione un numero inferiore di posti su cui poter scegliere, finendo con l'essere gravemente penalizzata, e ciò in palese violazione di quanto disposto dall'innanzi citato art.7, comma 5, del D.lgs. 59/2017, che ha confermato la valorizzazione del punteggio -e quindi del merito- in relazione alla procedura di scelta dei posti.

Circa l'obbligo per la pubblica amministrazione di osservare il criterio meritocratico dato dall'ordine di graduatoria nell'assegnazione delle sedi ai vincitori di un pubblico concorso si è ripetutamente pronunciata la giurisprudenza amministrativa, che al riguardo ha affermato come <<l'assegnazione delle sedi di servizio ai vincitori di un pubblico concorso debba tener conto delle preferenze dei candidati risultati vincitori valutate secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva. Trattasi, infatti, dell'unico criterio idoneo ad assicurare, in linea di principio, il pieno rispetto dei fondamentali valori della trasparenza delle scelte e di imparzialità della funzione amministrativa>> (cfr. T.A.R. Piemonte Torino, sez.I, 20/07/2006, n.303), precisando, altresì, che <<il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nel caso in cui non sia previsto dal bando>> (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 14/01/2013, n. 161) ed, ancora, che <<in sede di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso la p.a. non ha alcun potere discrezionale di "gestione" dei procedimenti e di valutazione discrezionale delle diverse situazioni in quanto l'assegnazione è l'atto conclusivo di un tipico procedimento concorsuale, che è regolato dal bando e dai principi costituzionali di cui all'art.97 Cost. comma 2>> (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 18/10/2011, n. 5611). Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale, e lo scorrimento della graduatoria in base al punteggio è una regola a cui la pubblica amministrazione non può derogare per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto





qualsiasi eccezione operata mediante l'esercizio di poteri discrezionali da parte dell'amministrazione pubblica comporterebbe la lesione dei principi di legalità, imparzialità e di buon andamento, oltre che di correttezza e buona fede (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, sez.VI, sentenza n.2489/2011).

Detti principi sono stati ribaditi anche dalla giurisprudenza del lavoro, che ha ribadito come l'assegnazione della sede vada fatta in ogni caso sulla base dell'ordine di graduatoria, configurandosi altrimenti *la <<violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/97, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore>>* (cfr., in tal senso, Tribunale di Venezia, sez. lav., sentenza n.288/17 pubblicata l'11/5/2017 e, tra le altre, Tribunale di Latina, sez. lav., ordinanza 14/3/2017 e Tribunale Trani, sez. lav., ordinanza 16/09/2016, che si producono).

Alla luce di quanto innanzi, non v'è chi non veda come, nel caso di specie, l'amministrazione scolastica abbia operato in modo del tutto illegittimo, illogico e contraddittorio, in violazione del citato art.7, comma 5, del D.lgs. 59/2017, oltre che dei principi di legalità, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento, legittimo affidamento, correttezza e buona fede.

Al riguardo, in via generale, appare opportuno osservare che le amministrazioni pubbliche, non esclusa l'amministrazione scolastica, debbono costantemente ispirare il proprio operato a criteri di garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, evitando ogni discriminazione e arbitrio nell'attuazione dell'interesse pubblico, anche in ossequio ai principi fondamentali della Costituzione contenuti negli artt. 3 e 97, proprio al fine di scongiurare situazioni pregiudizievoli quale quella in cui è venuta a trovarsi, suo malgrado, l'odierna ricorrente.

E' noto altresì che il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica quale elemento essenziale dello Stato di diritto viene ricondotto al principio di eguaglianza dinanzi alla legge, sub specie del canone di ragionevolezza, di cui all'art.3, primo comma, Cost. (cfr. Corte Cost. 4/11/1999 n.416; Cass. 10/12/2002, n.17576). Anche tale principio, che impone alla pubblica amministrazione di svolgere la propria attività nel pieno rispetto della parità di trattamento e della ragionevolezza, è stato violato nel caso di specie, atteso che il diritto della ricorrente a scegliere la sede secondo l'ordine di graduatoria è stato ingiustamente penalizzato in conseguenza di acclamate inadempienze, ritardi e determinazioni illogiche e contraddittorie dell'amministrazione scolastica.

Inoltre, in ossequio ai canoni di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto di lavoro, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. - alla stregua dei quali è sindacabile in sede giudiziale la



legittimità del comportamento datoriale- appare evidente l'illegittimità e l'ingiustizia consumata ai danni dell'odierna ricorrente, consistita nel negarle il diritto di poter scegliere la propria cattedra sul contingente dell'anno 2019, rispetto al quale si è allegata e dimostrata (cfr. documentazione richiamata nella narrativa in fatto del presente ricorso) la presenza di numerosi posti per la classe di concorso A028 nella provincia di Taranto, poi scelti da docenti inseriti nella stessa graduatoria della ricorrente ma aventi punteggio inferiore, o addirittura rimasti vacanti per esaurimento della stessa graduatoria e perciò destinati a supplenze.

E' evidente anche la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n.241/90 e dell'obbligo di motivazione. In proposito va osservato che, per costante orientamento giurisprudenziale, ai sensi dell'art.3 della legge n. 241/1990, l'obbligo della motivazione, vale a dire l'esplicitazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono addotti a fondamento delle misure della p.a., vige, salvo esplicitate eccezioni, per tutti gli atti e provvedimenti amministrativi (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V, 11/10/2005, n.5479) e che il difetto di motivazione *<<...ha rilievo quando – menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa – costituisce in un indizio sintomaticamente rilevatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento>>* (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 9/10/2012, n.5257).

Nel caso per cui è giudizio, l'onere di esternazione delle concrete ragioni legittimanti un comportamento della pubblica amministrazione nell'ambito del rapporto lavorativo non è stato, in definitiva, adempiuto da parte del MIUR attraverso la specificazione di effettive e verificabili ragioni organizzative e gestionali ipoteticamente determinanti l'esigenza di impedire ai docenti utilmente inseriti nella stessa GMRE di scegliere – come sarebbe stato logico e legittimo – in ordine di graduatoria e di punteggio sui posti comunque disponibili per le immissione in ruolo dall'1/9/2019, ovvero in base tanto al “vecchio” contingente per l'a.s. 2018/19 quanto al “nuovo” contingente per l'a.s. 2019/20.

Peraltro, il contenuto del D.M. n.631/2018 è del tutto generico e posto in essere in contrasto con norme primarie di legge, nonché viziato da difetto di istruttoria ed illogicità.

Invero, a conferma di ciò, si consideri che l'obiettivo asseritamente perseguito dall'amministrazione scolastica sarebbe stato quello di favorire le assunzioni e la copertura dei posti in favore di coloro che, come la ricorrente, fossero inseriti utilmente nelle graduatorie



regionali di merito secondo l'ordine di collocazione. Tuttavia, il citato decreto ministeriale non ha consentito di chiarire adeguatamente le modalità di assegnazione delle sedi e di "prenotare" il posto o la cattedra con certezza, al fine di garantire ai docenti utilmente inseriti nella GMRE di cui al D.D.G. 85/2018 di scegliere il posto di proprio gradimento secondo l'ordine di graduatoria. Invero, consentendo agli aspiranti meglio graduati la scelta solamente sul contingente dell'anno 2018 -ovvero su posti residuali ed ovviamente limitati, che non avrebbero mai potuto soddisfare le esigenze degli anzidetti docenti- si è giunti a penalizzarli ingiustamente rispetto a quelli peggio collocati nella stessa graduatoria, ancorchè gli uni e gli altri abbiano ricevuto la nomina con decorrenza dall'1/9/2019.

Per converso, è stata consentita la scelta sul nuovo contingente 2019 (più ampio) anche ai docenti non inseriti nelle graduatorie del concorso F.I.T., ma a coloro che erano inseriti in G.A.E. e nelle precedenti graduatorie, i quali perciò si sono trovati avvantaggiati nonostante i minori punteggi, con ulteriore evidente violazione di legge ed ingiustificata disparità di trattamento tra i candidati collocati nelle diverse graduatorie.

Inoltre, il D.M. n.631/18 è illegittimo anche perchè, al preteso fine di recuperare i posti non assegnati in ruolo dal 1/9/2018 a causa dei ritardi dell'amministrazione scolastica nell'espletamento delle procedure, ha introdotto un sub-criterio di assegnazione non contemplato dalla legge, ovvero l'assegnazione delle sole sedi residue del 2018 ai docenti utilmente collocati in graduatoria, e perchè ha tradotto la dichiarata esigenza di "*garantire il recupero delle facoltà assunzionali per l'anno scolastico 2018/19*" nella ingiusta compressione del diritto di scelta della provincia di insegnamento dei docenti con i punteggi più alti, che (come l'odierna ricorrente) hanno dovuto accontentarsi delle sedi rimaste nel 2018 e non hanno potuto scegliere -conformemente al citato D.lgs. n. 59 del 2017- in base al punteggio anche sul contingente del 2019.

In conclusione è stato leso il diritto della ricorrente di poter scegliere sulla base dell'ordine di graduatoria e del principio meritocratico, mentre, come accaduto nel caso specifico, l'assegnazione della sede è stata di fatto determinata dalla tempistica dettata dai ritardi imputabili alla stessa amministrazione nell'espletamento delle procedure concorsuali e nella pubblicazione delle diverse graduatorie e dalle illogiche ed illegittime determinazioni della medesima amministrazione circa la sequenza delle operazioni di individuazione dei posti disponibili e le modalità di effettuazione delle convocazioni degli aspiranti per fasi successive, ancorchè inclusi nella stessa graduatoria e destinati ad essere assunti con la stessa decorrenza giuridica ed economica dall'inizio dell'a.s. 2019/20.



Da tanto emerge l'illegittimità dei provvedimenti di individuazione dei posti conferibili, di convocazione degli aspiranti, di nomina ed assegnazione alle province e successiva assegnazione dei posti e delle cattedre, e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, dei quali si domanda la declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o la disapplicazione, nella parte in cui siano ostativi e/o comunque di pregiudizio al diritto dell'odierna ricorrente, con richiesta di conformare detti atti e provvedimenti alle regole ed ai principi che governano il reclutamento del personale docente.

E' appena il caso di osservare come, con riferimento alle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'art.63 del D.lgs. n.165 del 2001 (T.U. in materia di pubblico impiego), al comma 1, espressamente prevede che *"Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, (...) incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi (...)"* e, al comma 2, che *" Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati (...)"*.

### **DOMANDA CAUTELARE**

Per quanto sopra esposto è evidente la sussistenza del *fumus boni juris*, attesa la palese illegittimità degli atti adottati dall'amministrazione scolastica.

Sussiste anche il requisito del *periculum in mora*.

Invero, come si è esposto in punto di fatto, la prof.ssa Salvador Elisa è coniugata ed è madre di due figli minorenni (Federico di 11 anni e Lorenzo di 8 anni) e risiede con la propria famiglia a Crispiano (TA), ove i figli frequentano la scuola dell'obbligo ed il coniuge è titolare di una piccola impresa.

Stante la su esposta situazione familiare, la ricorrente, dall'inizio del corrente anno scolastico, è costretta a viaggiare quotidianamente tra la sede di servizio (Stornarella/Ortona) e quella di residenza (Crispiano) per far fronte all'evidente necessità di accudire i figli in tenera età -che hanno comunque l'esigenza di vedere ogni giorno la madre, ancorché per poche ore- e nel contempo tentare di evitare il disgregamento dei rapporti parentale e coniugale che la lontananza certamente determinerebbe. E, tuttavia, risultando acclarato che la prof.ssa Salvador, in base ai possibili percorsi casa-lavoro e ritorno, deve coprire ogni volta oltre 400



km. con l'auto, guidando per quasi 5 ore, in mancanza di idonei mezzi di trasporto pubblico, in disparte le notevoli ed insostenibili spese di viaggio nel lungo periodo, appare evidente che il persistere di tale situazione comporta imminenti ed irreparabili pregiudizi innanzitutto per la salute e la sicurezza della prof.ssa Salvador, che invero ha dovuto da ultimo ricorrere alle cure mediche, risultando affetta da "lombosciatalgia destra" conseguente proprio alle molte ore passate quotidianamente alla guida dell'autovettura, ma anche per i figli ed il coniuge, dal momento che il tempo trascorso in macchina viene ingiustamente sottratto alla cura e alla crescita dei figli ed al rapporto coniugale.

D'altra parte non si può ragionevolmente dubitare che, soprattutto nei prossimi mesi invernali (con ridotta luce diurna e probabili condizioni meteo avverse), la prof.ssa Salvador debba rimanere a Stornarella/Ortona per più giorni la settimana e fare ritorno dalla famiglia a Crispiano solo il fine settimana: il che, a prescindere dalle ulteriori spese di vitto ed alloggio, comprometterebbe certamente i rapporti familiari, con gravissime conseguenze fisiche e psichiche ed irreparabili e gravi pregiudizi sotto gli aspetti esistenziali e della vita di relazione e degli altri beni della vita costituzionalmente tutelati, tanto in danno della ricorrente che dei suoi familiari.

Da quanto rappresentato emerge la necessità di accogliere la presente istanza cautelare, in ragione dei principi costantemente affermati al riguardo dalla giurisprudenza (cfr., tra le tante, Tribunale Ravenna, sez. lav., ordinanza 03/02/2017, che ha accolto la domanda cautelare d'urgenza presentata da una docente, assegnata in un ambito territoriale lontano dal luogo di residenza a differenza di altri docenti con minor punteggio, ritenendo il "*periculum in re ipsa*", in quanto "*rapportato ad una fattispecie di trasferimento del lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di chilometri da casa, dagli affetti, dalle necessità familiari, oltre che con evidenti esborsi (...) che, se rapportati allo stipendio medio di un dipendente della branca di riferimento, rappresenta un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da importare, medio tempore, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e reddituali del lavoratore*"; in termini anche Tribunale di Venezia, sez. lav., ordinanza del 24/11/2016, che ha ritenuto il *periculum* in ragione delle esigenze familiari della ricorrente, coniugata e con due figli conviventi).

\*\*\*

Tutto ciò premesso, la ricorrente, con salvezza di ogni diritto, ragione ed azione, con particolare riferimento ai danni patrimoniali e non subiti e subendi, rassegna le seguenti

### CONCLUSIONI



voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, fissata l'udienza di discussione, così provvedere:

occorrendo previa declaratoria di nullità o illegittimità o disapplicazione dei provvedimenti di individuazione dei posti conferibili, di convocazione degli aspiranti, di nomina e assegnazione dei docenti alle province ed assegnazione dei posti e delle cattedre, e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, nella parte in cui sia ostativo e/o comunque di pregiudizio all'assunzione in ruolo ed assegnazione definitiva della prof.ssa Salvador Elisa, quale docente di scuola secondaria di primo grado per la classe di concorso A028-Matematica e Scienze con contratto a tempo indeterminato, presso una scuola/istituto scolastico della provincia di Taranto sulla base dei posti resi disponibili dal contingente a.s.2019/20 per l'anzidetta classe di concorso A028-Matematica e Scienze e secondo la precedenza data dall'ordine di collocazione nella graduatoria di merito regionale della Puglia di cui al concorso indetto con D.D.G. n.85 dell'1/2/2018 nella quale la ricorrente è inserita al posto n.97 con il punteggio di 67,5 punti,

**a) in via cautelare ed urgente:**

1) ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di assegnare immediatamente la prof.ssa Salvador Elisa, quale docente di scuola secondaria di primo grado per la classe di concorso A028-Matematica e Scienze con contratto a tempo indeterminato, presso una scuola/istituto scolastico della provincia di Taranto sulla base dei posti resi disponibili dal contingente a.s.2019/20 per l'anzidetta classe di concorso A028-Matematica e Scienze e secondo la precedenza data dall'ordine di collocazione della ricorrente nella graduatoria di merito regionale della Puglia di cui al concorso indetto con D.D.G. n.85 dell'1/2/2018, con ogni consequenziale adempimento di legge;

2) pronunciare ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare l'effettività della tutela cautelare invocata;

**b) in via definitiva e nel merito:**

3) dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione della prof.ssa Salvador Elisa, con decorrenza dall'1/9/2019, quale docente di scuola secondaria di primo grado per la classe di concorso A028-Matematica e Scienze con contratto a tempo indeterminato, in provincia di Foggia presso l'I.C. "Aldo Moro" di Stornarella, anziché in provincia di Taranto presso una scuola/istituto scolastico individuato sulla base dei posti resi disponibili dal contingente a.s.2019/20 per classe di concorso A028-Matematica e Scienze e secondo la precedenza data dall'ordine di collocazione della ricorrente nella graduatoria di merito regionale della Puglia di cui al concorso indetto con D.D.G. n.85 dell'1/2/2018;



4) dichiarare il diritto della prof.ssa Salvador Elisa ad essere assunta in ruolo ed assegnata definitivamente, a decorrere dall'1/9/2019, quale docente di scuola secondaria di primo grado per la classe di concorso A028-Matematica e Scienze con contratto a tempo indeterminato, in provincia di Taranto presso una scuola/istituto scolastico individuato sulla base dei posti resi disponibili dal contingente a.s.2019/20 per classe di concorso A028-Matematica e Scienze e secondo la precedenza data dall'ordine di collocazione della ricorrente nella graduatoria di merito regionale della Puglia di cui al concorso indetto con D.D.G. n.85 dell'1/2/2018;

5) ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di assumere in ruolo ed assegnare definitivamente la prof.ssa Salvador Elisa, a decorrere dall'1/9/2019, quale docente di scuola secondaria di primo grado per la classe di concorso A028-Matematica e Scienze con contratto a tempo indeterminato, in provincia di Taranto presso una scuola/istituto scolastico individuato sulla base dei posti resi disponibili dal contingente a.s.2019/20 per classe di concorso A028-Matematica e Scienze e secondo la precedenza data dall'ordine di collocazione della ricorrente nella graduatoria di merito regionale della Puglia di cui al concorso indetto con D.D.G. n.85 dell'1/2/2018, condannando altresì l'amministrazione scolastica ad adottare ogni provvedimento consequenziale;

6) condannare l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.

In via istruttoria, si produce la documentazione richiamata in narrativa come di seguito indicata: 1) D.D.G. n.85 dell'1/2/2018; 2) decreto del Direttore Generale dell'USR Puglia prot.AOODRPU/37762 del 21/12/2018; 3) decreto del Direttore Generale dell'USR Puglia prot.AOODRPU/5759 del 28/2/2019; 4) decreto del Direttore Generale dell'USR Puglia prot.AOODRPU/10155 del 10/4/2019; 5) decreto del Direttore Generale dell'USR Puglia prot. AOODRPU/10448 del 11/4/2019; 6) Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n.631 del 25/9/2018; 7) avviso dell'USR Puglia prot.AOODRPU/10523 del 12/4/2019; 8) documento dell'USR Puglia prot.AOODRPU/11045 del 17/4/2019; 9) nota dell'USR Puglia prot.AOODRPU/11105 del 18/4/2019; 10) modulo di accettazione e delega sottoscritto dalla ricorrente in data 19/4/2019; 11) mail all'USR Puglia del 20/4/2019; 12) provvedimento dell'1/8/2019 di assegnazione della prof.ssa Salvador all'Istituto Comprensivo "Aldo Moro" di Stornarella; 13) contratto individuale di lavoro del 2/9/2019; 14) decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 688 del 31/7/2019; 15) nota MIUR prot. AOODGPER/35174 del 31/7/2019; 16) Allegato A (istruzione operative alle nomine in ruolo) alla nota MIUR prot. AOODGPER/35174 del 31/7/2019; 17) decreto del Direttore Generale dell'USR Puglia prot. AOODRPU/20899 del 2/8/2019; 18) decreto direttoriale



dell'USR Puglia prot. AOODRPU/21156 del 6/8/2019; 19) avviso dell'USR Puglia prot.AOODRPU/21421 del 8/8/2019; 20) documento dell'USR Puglia prot.AOODRPU/21812 del 9/8/2019; 21) stato di famiglia della ricorrente in data 6/9/2019; 22) dichiarazione personale della ricorrente in data 3/10/2019; 23) visura CCIAA della ditta individuale del coniuge della ricorrente; 24) stampa indicazioni stradali percorso auto di google maps da Crispiano (TA) a Stornarella/Ordona (FG); 25) stampa indicazioni stradali trasporto pubblico di google maps, da Crispiano (TA) a Stornarella/Ordona (FG); 26) certificato telematico di malattia in data 21/10/2019; 27) sentenza n.288/17 dell'11/5/2017 Tribunale di Venezia; 28) ordinanza del 14/3/2017 del Tribunale di Latina; 29) ordinanza del 16/09/2016 del Tribunale Trani; 30) ordinanza del 03/02/2017 del Tribunale Ravenna; 31) ordinanza del 24/11/2016 del Tribunale di Venezia.

Si chiede, occorrendo, che vengano sentiti quali informatori/testimoni sulle circostanze di fatto capitolate nella narrativa che precede sub numeri da 1) a 15) i sigg. Turi Giancarlo, Tagliente Giuseppe, Saporetto Ettore, Ruggieri Mario e Mazza Pasquale, con concessione di termine per integrare o emendare la lista.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che la ricorrente è esente per reddito dal pagamento del contributo unificato come da autocertificazione che si produce.

Taranto, 29/10/2019

Avv. Michele Brunetti






## PROCURA

Io sottoscritta prof.ssa **SALVADOR Elisa** (cod.fisc. SLVLSE75L56I403A), nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 16/07/1975, residente in Crispiano (TA) alla Via Enrico de Nicola n.15, conferisco all'Avv. Michele BRUNETTI (cod.fisc. BRNMHL61M13E155L; pec: brunetti.michele@oravta.legalmail.it - fax n.099.4520120), con studio in Taranto alla via Principe Amedeo n.26, procura a rappresentarmi e difendermi innanzi il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro nel giudizio contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di cui all'antescritto ricorso e nelle eventuali successive fasi di esecuzione ed impugnazione, con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di proporre domande cautelari, riconvenzionali ed incidentali, chiamare terzi in causa, conciliare, transigere, rinunciare, riscuotere e quietanzare, nominare in sua vece altro procuratore con gli stessi poteri, nominare procuratore domiciliatario, indicare e modificare l'elezione di domicilio, con promessa di rato e valido; autorizzo, altresì, l'Avv. Michele Brunetti, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n.196/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, al trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari, consentendo altresì che gli stessi vengano conosciuti dai collaboratori di studio, dai praticanti, dai sostituti processuali, dal personale di segreteria e da quello tecnico, amministrativo e contabile e da qualunque altro soggetto che dovesse essere incaricato per quanto necessario alla conduzione della pratica; dichiaro di aver ricevuto l'informativa, ai sensi dell'art.13, dei miei diritti per come sanciti dal predetto Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n.196/2003.


Taranto, 29/10/19

Prof.ssa Salvador Elisa



è autentica

Avv. Michele Brunetti





N. R.G. 12193/2019



**TRIBUNALE DI FOGGIA  
SEZIONE LAVORO**

**DECRETO FISSAZIONE UDIENZA CAUTELARE**

Il Giudice dott. Severino Antonucci,  
visti gli atti della causa n. r.g. **12193/2019**, pendente

tra

**ELISA SALVADOR** (C.F. SLVLSE75L56I403A) con il patrocinio dell'avv. BRUNETTI MICHELE e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE AMEDEO, 26 74123 TARANTO ITALIA presso il difensore avv. BRUNETTI MICHELE

**RICORRENTE/I**

e

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (C.F. 80185250588)

**RESISTENTE/I**

letto il ricorso:

- fissa udienza per la discussione in contraddittorio per il giorno **21/01/2020** ore **11:35**;
- assegna termine alla parte ricorrente termine sino a quindici giorni prima dell'udienza per la notifica del ricorso e del presente decreto alle parti resistenti ed ai controinteressati indicati in ricorso; con contestuale pubblicazione, nel termine medesimo, del ricorso e del presente decreto nel sito istituzionale del MIUR e dell'Ufficio Provinciale Scolastico;

Si comunichi.

Foggia, 6 novembre 2019

Il Giudice  
dott. Severino Antonucci



